



Repubblica italiana

La Corte dei conti

Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

composta dai Magistrati:

Stefano SIRAGUSA	Presidente
Marco VILLANI	Consigliere
Giovanni GUIDA	Consigliere
Ilio CICERI	Consigliere
Bruno LOMAZZI	Referendario (relatore)
Matteo SANTUCCI	Referendario
Andrea DI RENZO	Referendario

nella Camera di consiglio del 26 aprile 2022, in riferimento ai rendiconti degli esercizi 2019 e 2020 del **Comune di Castilenti (TE)**, ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

visto l'articolo 100, secondo comma, della Costituzione;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (Tuel) e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante *"Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3"*;

visto l'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006) e successive modificazioni, che fa obbligo agli Organi di revisione degli Enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti specifiche relazioni in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti;

visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante *"Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro"*

organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", come modificato e integrato dal decreto legislativo del 10 agosto 2014, n. 126;

visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

visto l'articolo 148-*bis* del Tuel come introdotto dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213;

visto il *"Regolamento concernente l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti"* approvato con deliberazione delle Sezioni riunite del 16 giugno 2000, n. 14, e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la deliberazione della Sezione delle autonomie della Corte dei conti del 28 maggio 2020, n. 9/SEZAUT/2020/INPR, di approvazione delle Linee guida e del questionario, *"cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), richiamato dall'art. 1, comma 3, d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione della relazione sul rendiconto dell'esercizio 2019"*;

vista la deliberazione della Sezione delle autonomie della Corte dei conti del 31 marzo 2021, n. 7/SEZAUT/2021/INPR, di approvazione delle linee guida e del questionario *"cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), richiamato dall'art. 1, comma 3, d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione della relazione sul rendiconto dell'esercizio 2020"*;

vista la deliberazione dell'11 dicembre 2020, n. 288/2020/INPR, con la quale la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha fissato il termine per l'invio delle relazioni al rendiconto 2019 al 25 febbraio 2021;

vista la deliberazione del 6 agosto 2021 n. 297/2021/INPR con la quale la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha fissato il termine per l'invio delle relazioni al rendiconto 2020 al 30 novembre 2021;

vista la deliberazione dell'11 febbraio 2021, n. 14/2021/INPR, con la quale la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha approvato il Programma delle attività di controllo per l'anno 2021;

vista la ripartizione tra i Magistrati delle funzioni di competenza della Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, definita con decreto del Presidente del 2 febbraio 2022, n. 1;

vista l'ordinanza del 22 aprile 2022, n. 21/2022, con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio;

udito il relatore, Referendario Bruno LOMAZZI;

FATTO

La Sezione, nell'ambito della propria attività di controllo, ha preso in esame i questionari e le relazioni sui rendiconti 2019 e 2020 del Comune di Castilenti (1384 abitanti), acquisiti mediante il sistema applicativo Con.Te, rispettivamente in data 19 febbraio 2021 (prot. n. 1138) e in data 29 novembre 2021 (prot. n. 6088).

L'Organo di revisione ha certificato di non aver rilevato gravi irregolarità e di non aver suggerito, di conseguenza, l'adozione di misure correttive.

Il Magistrato istruttore ha, comunque, ritenuto opportuno sottoporre ad analisi la gestione finanziaria dell'Ente al fine di verificare la presenza di eventuali fattori di criticità, con particolare riguardo al risultato di amministrazione, agli equilibri, alla gestione della liquidità, all'andamento dei residui e all'esposizione debitoria.

Sono stati inoltre verificati i rapporti con gli organismi partecipati in ragione degli adempimenti e obblighi previsti dal legislatore e dei rilevanti riflessi finanziari che possono avere sul bilancio dell'Ente, anche nella prospettiva di consolidamento dei conti. Tutti questi aspetti, infatti, nell'organica complessa interazione fra attività gestionali e contabilità generale devono garantirne, in modo strutturale, l'equilibrio di bilancio e la sana gestione finanziaria.

DIRITTO

1. Quadro normativo di riferimento.

La legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, comma 166, ha previsto che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, *"ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica"*, svolgano verifiche ed accertamenti sulla gestione finanziaria degli Enti locali, esaminando, per il tramite delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali (co. 166), i bilanci di previsione ed i rendiconti.

La Sezione delle autonomie di questa Corte, in attuazione di quanto stabilito dall'art. 1, commi 166 e 167, della l. n. 266 del 2005, come modificato dal d.l. n. 174 del 2012, convertito dalla l. n. 213 del 2012, con apposite "linee guida", ha affermato che le Sezioni di controllo accertano "mediante specifiche pronunce" il rispetto degli equilibri di bilancio, i vincoli in materia di indebitamento e la relativa sostenibilità, il rispetto dei principi di sana gestione finanziaria e la presenza di gravi irregolarità contabili potenzialmente suscettibili di pregiudicare, anche prospetticamente, gli equilibri economico-finanziari dell'ente. Oggetto del giudizio è, dunque, il "bene pubblico" bilancio e la sua conformità al diritto (cfr. Corte cost. sentenze n. 192/2012,

n. 184/2016, n. 228/2017 e n. 274/2017; Corte conti, SS.RR. in spec. comp. n. 4/2020/EL).

Nell'esercizio di tale controllo, la Sezione, qualora rilevi gravi irregolarità, ha il potere, in base all'articolo 148-bis del Tuel, di adottare pronunce di accertamento che fissano l'obbligo, per gli enti, di adottare idonei provvedimenti volti a ripristinare i necessari equilibri di bilancio. In assenza di tali interventi correttivi e ove verifichi il perdurare del pregiudizio per gli equilibri di bilancio, la Sezione può disporre il blocco della spesa dell'ente inadempiente, ovvero avviare la c.d. procedura di dissesto guidato (art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 149 del 2011). Qualora, invece, le irregolarità esaminate dalla Sezione regionale non siano tali da rendere necessario il ricorso a questi strumenti, il controllo finanziario è, comunque, funzionale a segnalare agli enti problematiche contabili, soprattutto se accompagnate da sintomi di irregolarità o da difficoltà gestionali, al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di squilibrio, idonee a pregiudicarne, in chiave prospettica, la sana gestione finanziaria.

Stante la natura del controllo, ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità finanziaria-contabile (cfr. Corte cost. sent. n. 39/2014), alla deliberazione adottata dalla Sezione regionale di controllo deve far seguito idonea presa d'atto del Consiglio comunale.

2. Equilibri di bilancio.

Preliminarmente, si osserva che il Consiglio comunale ha approvato il rendiconto con delibera del 14 luglio 2020 n. 2, oltre i termini fissati dal legislatore in via straordinaria in ragione della proroga disposta a causa dell'emergenza sanitaria da Covid 19 (termine fissato al 30 giugno 2020 ex art. 107 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n.27). Il rendiconto relativo all'esercizio 2020 è stato approvato, con delibera del 28 luglio 2021 n. 17, nei termini previsti dal decreto-legge del 25 maggio 2021 n. 73, che ha prorogato la scadenza al 31 luglio 2021.

Al riguardo, si ricorda che l'approvazione del rendiconto entro i termini di legge costituisce un adempimento di assoluta rilevanza nella gestione amministrativa e contabile dell'Ente. Il ritardo con cui si approva il rendiconto costituisce sintomo di difficoltà dell'ente locale ad applicare correttamente la normativa e i principi contabili che disciplinano la materia di riferimento. In particolare, in merito alle conseguenze *ex lege* derivanti dalla tardiva approvazione del rendiconto, si rimanda alla deliberazione n. 26/2022 della Sezione regionale di controllo dell'Emilia-Romagna.

In merito alla verifica degli equilibri, in coerenza con quanto stabilito dall'articolo 162 del Tuel, l'articolo 1, comma 820 e seguenti, della legge n. 145 del 2018, prevede che *"a decorrere dall'anno 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 29 novembre 2017 e n.*

101 del 17 maggio 2018, le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118". Detti enti, ai sensi del comma 821 del medesimo articolo 1, si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo; l'informazione è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del d.lgs. n. 118 del 2011. L'equilibrio finanziario di competenza deve essere garantito non soltanto in sede di previsione, ma anche in sede di rendiconto; ne consegue che, a consuntivo, rileva non soltanto il risultato di amministrazione conseguito dall'Ente, quale sintesi complessiva della gestione finanziaria annuale, ma anche il risultato della gestione di competenza dell'esercizio considerato, che deve essere tale da assicurare la copertura delle spese con le risorse disponibili.

Ciò premesso, con riferimento al rendiconto 2019, il Decreto MEF 1° agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 196 del 22 agosto 2019, ha individuato i tre saldi che consentono di determinare gradualmente l'equilibrio di bilancio a consuntivo, ovvero:

- W1 Risultato di competenza,
- W2 Equilibrio di bilancio,
- W3 Equilibrio complessivo.

Tali valori W1, W2 e W3, sono la somma tra le componenti di parte corrente (O1, O2 e O3) e quelle di parte capitale (Z1, Z2 e Z3).

La verifica degli equilibri individuati dal citato decreto viene rappresentata nella tabella che segue.

Equilibrio complessivo. Esercizio 2019

	Parte corrente (O)	Parte capitale (Z)	TOTALE (O+Z)
Risultato di competenza W1 (O1 + Z1)	72.992,78	16.842,9	89.835,68
Risorse accantonate stanziare nel bilancio d'esercizio (-)	0	0	0
Risorse vincolate nel bilancio (-)	20.446,11	0	20.446,11
Equilibrio di Bilancio W2 (O2 + Z2)	52.546,67	16.842,9	69.389,57
Variazione accantonamenti effettuati in sede di rendiconto (-)	115.726,71	0	115.726,71
Equilibrio complessivo W3 (O3 + Z3)	-63.180,04	16.842,9	-46.337,14

Fonte: Elaborazione della Sezione su dati BDAP.

Il prospetto illustra l'equilibrio complessivo che tiene conto anche degli effetti derivanti dalle variazioni degli accantonamenti in sede di rendiconto in attuazione dei principi contabili, nel

rispetto del principio della prudenza e a seguito di eventi verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce.

Dai dati esposti in tabella, si evince che l'Ente presenta un risultato di competenza dell'esercizio positivo (W1 euro 89.835,68), derivante dalla somma algebrica tra il saldo di parte corrente pari a euro 72.992,78 (O1) e quello di parte capitale pari a euro 16.842,90 (Z1).

Il risultato di parte corrente (O1) dell'esercizio (euro 72.992,78) deriva dal saldo positivo tra entrate e spese correnti, unitamente alla quota di rimborso dei mutui e alla gestione del fondo pluriennale vincolato.

Nell'esercizio 2020 si registrano i valori che seguono.

Equilibrio complessivo. Esercizio 2020

	Parte corrente (O)	Parte capitale (Z)	TOTALE (O+Z)
Risultato di competenza W1 (O1 + Z1)	418.109,18	0,00	418.109,18
Risorse accantonate stanziato nel bilancio d'esercizio (-)	16.666,68	0,00	16.666,68
Risorse vincolate nel bilancio (-)	119.965,43	27.374,00	147.339,43
Equilibrio di Bilancio W2 (O2 + Z2)	281.477,07	-27.374,00	254.103,07
Variazione accantonamenti effettuati in sede di rendiconto (-)	15.719,23	0,00	15.719,23
Equilibrio complessivo W3 (O3 + Z3)	265.757,84	-27.374,00	238.383,84

Fonte: Elaborazione della Sezione su dati BDAP.

Rispetto all'esercizio precedente si rileva un miglioramento dell'equilibrio di parte corrente in tutte e tre le sue componenti, mentre per quanto riguarda la gestione di parte capitale il risultato di competenza (Z1) risulta pari a zero, mentre i parametri Z2 e Z3 presentano entrambi un valore negativo (-27.374,00) in seguito allo stanziamento di quote vincolate nel bilancio. Tuttavia, si evidenzia che per il raggiungimento dell'equilibrio di parte corrente (O1 pari a euro 418.109,18), l'Ente utilizza nell'esercizio 2020, un avanzo di amministrazione per un importo pari a euro 165.618,65. A tale proposito, si ricorda che la possibilità di utilizzo dell'avanzo di amministrazione è stata oggetto di intervento normativo nell'ambito della legge di bilancio per il 2019. Infatti, ai commi 897-898 dell'art. 1 della legge n. 145 del 30 dicembre 2018 è previsto che: "897. Ferma restando la necessità di reperire le risorse necessarie a sostenere le spese alle quali erano originariamente finalizzate le entrate vincolate e accantonate, l'applicazione al bilancio di previsione della quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione è comunque consentita, agli enti soggetti al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per un importo non superiore a quello di cui alla lettera A) del prospetto riguardante il risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente, al netto della quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità e del fondo anticipazione di liquidità, incrementato dell'importo del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di

previsione [...] 898. Nel caso in cui l'importo della lettera A) del prospetto di cui al comma 897 risulti negativo o inferiore alla quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità e al fondo anticipazione di liquidità, gli enti possono applicare al bilancio di previsione la quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione per un importo non superiore a quello del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione". Ulteriormente, si rammenta quanto previsto, da ultimo, dall'articolo 39-ter, comma 4 del d.l. del 25 maggio 2021, n. 73, secondo cui: *"La quota del risultato di amministrazione accantonata nel fondo anticipazione di liquidità è applicata al bilancio di previsione anche da parte degli enti in disavanzo di amministrazione"*.

In materia di equilibri, la Commissione ARCONET, nella riunione dell'11 dicembre 2019, ha precisato che il Risultato di competenza (W1) e l'Equilibrio di bilancio (W2) sono indicatori rappresentativi degli equilibri che dipendono dalla gestione del bilancio, mentre l'Equilibrio complessivo (W3) svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell'esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione. Pertanto, fermo restando l'obbligo di conseguire un Risultato di competenza (W1) non negativo, ai fini della verifica del rispetto degli equilibri di cui al comma 821 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018, gli enti devono tendere al rispetto dell'Equilibrio di bilancio (W2), che rappresenta l'effettiva capacità di garantire, a consuntivo, la copertura integrale degli impegni, del ripiano del disavanzo, dei vincoli di destinazione e degli accantonamenti di bilancio.

I principi di sana e corretta gestione impongono all'ente locale di commisurare costantemente le spese correnti alle risorse disponibili derivanti dalle entrate correnti, ossia dalle entrate tributarie, dai trasferimenti dallo Stato e da altri Enti e dalle entrate extratributarie. In relazione a questa esigenza, l'articolo 162, comma 6, del Tuel, stabilisce che la gestione corrente deve essere in equilibrio e non possa avere altra forma di finanziamento, salvo eccezioni previste dalla legge.

In entrambi gli esercizi di riferimento è stata rispettata la previsione di cui all'art. 1, comma 821 della l. n. 145 del 2018, in quanto, il Comune ha conseguito un risultato di competenza dell'esercizio positivo, tale per cui si può considerare in equilibrio finanziario. In particolare, si evidenzia che l'Ente riesce a garantire nell'esercizio 2020 il saldo positivo dell'equilibrio di bilancio e di quello complessivo, ragion per cui assicura l'integrale copertura degli impegni, oltre che dei vincoli di destinazione e degli accantonamenti.

La Sezione ricorda che garantire un equilibrio economico veritiero e durevole fra le entrate e le spese di parte corrente del bilancio è, oltre che adempimento discendente dal dettato costituzionale contenuto nell'articolo 81 Cost., elemento centrale e di fondamentale importanza nella gestione finanziaria degli enti locali.

3. Risultato di amministrazione e sua composizione.

Il risultato di amministrazione è accertato con l'approvazione del rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso ed è pari al fondo di cassa aumentato dei residui attivi e ridotto dei residui passivi. Tale risultato va diminuito delle risorse accertate che hanno finanziato spese impegnate con imputazione agli esercizi successivi, rappresentate dal fondo pluriennale vincolato suddiviso in spesa di parte corrente e spesa in conto capitale.

Il fondo pluriennale vincolato generato dalla gestione 2020 è pari ad euro 5.113.568,13 di cui euro 5.066.480,25 di parte capitale ed euro 47.087,88 di parte corrente.

L'importo del suddetto risultato è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati. Di seguito si riporta la tabella sul risultato di amministrazione e quella relativa alla sua composizione.

Risultato di amministrazione

	Gestione 2019			Gestione 2020		
	residui	competenza	totale	residui	competenza	totale
Fondo cassa all' 1/1			999.958,03			6.045.168,58
Riscossioni	191.875,76	6.861.008,35	7.052.884,11	291.957,61	2.387.073,43	2.679.031,04
Pagamenti	795.908,88	1.211.764,7	2.007.673,56	933.773,07	1.773.298,09	2.707.071,16
saldo di cassa al 31/12			6.045.168,58			6.017.128,46
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate						
Fondo cassa al 31/12			6.045.168,58			6.017.128,46
Residui attivi	326.237,47	338.150,75	664.388,22	329.728,95	661.709,80	991.438,75
Residui passivi	556.878,91	882.619,17	1.439.498,08	486.364,31	961.294,90	1.447.659,21
FPV spesa corrente			46.270,98			47.087,88
FPV spesa conto capitale			5.005.330,06			5.066.480,25
Risultato di amministrazione 31/12			218.457,68			447.339,87

Fonte: Elaborazione della Sezione sulle relazioni dell'Organo di revisione e sui dati estrapolati da BDAP.

Il risultato di amministrazione al netto delle somme accantonate e vincolate presenta la seguente evoluzione:

Composizione risultato di amministrazione

	2018	2019	2020
Risultato di amministrazione	194.930,16	218.457,68	447.339,87
Accantonamenti	162.379,72	278.106,43	301.768,51
Vincoli	23.401,47	20.446,11	147.339,43
parte destinata agli investimenti	0,00	0,00	0,00
Risultato di amministrazione parte disponibile	9.148,97	-80.094,86	-1.768,07

Fonte: Elaborazione della Sezione sulle relazioni dell'Organo di revisione e sui dati estrapolati da BDAP.

La parte accantonata risulta così ripartita:

Distribuzione degli accantonamenti

	2018	2019	2020
FCDE – Fondo Crediti Dubbia Esigibilità	117.786,70	123.549,30	139.386,29
FAL - Fondo anticipazione di liquidità	43.942,28	153.255,65	144.531,82
Accantonamenti per oneri da contenzioso	0,00	0,00	10.000,00

Accantonamenti perdite società partecipate	0,00	0,00	5.719,23
Accantonamenti per indennità di fine mandato	650,74	1.301,48	2.131,17
Totale	162.379,72	278.106,43	301.768,51

Fonte: Elaborazione della Sezione sulle relazioni dell'Organo di revisione e sui dati estrapolati da BDAP.

L'Ente chiude l'esercizio 2019 con un disavanzo di amministrazione pari ad euro 80.094,86 dovuto esclusivamente all'incremento delle somme accantonate e, in particolare, alle somme destinate al fondo anticipazione di liquidità che passano da euro 43.942,28 del 2018 ad euro 153.255,65 nel 2019, per un importo corrispondente all'effettivo debito residuo per anticipazioni di liquidità ancora da rimborsare, come risultante dal prospetto di CDDPP.

In merito all'accantonamento del FAL, questa Sezione con deliberazione del 10 febbraio 2021 n. 28, aveva evidenziato come, negli esercizi 2017 e 2018, l'Ente si era avvalso della facoltà riconosciuta dall'articolo 2, comma 6, del d.l. 78 del 2015, il quale prevedeva che *“Gli enti destinatari delle anticipazioni di liquidità a valere sul fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili di cui all'articolo 1 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, utilizzano la quota accantonata nel risultato di amministrazione a seguito dell'acquisizione delle erogazioni, ai fini dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione”*, successivamente autenticata dall'articolo 1, comma 814, della legge n. 205 del 2017, secondo cui: *“l'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, si interpreta nel senso che la facoltà degli enti destinatari delle anticipazioni di liquidità, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, di utilizzare la quota accantonata nel risultato di amministrazione a seguito dell'acquisizione delle erogazioni, ai fini dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione, può essere esercitata anche con effetti sulle risultanze finali esposte nell'allegato 5/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, a seguito del riaccertamento straordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 7, dello stesso decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché sul ripiano del disavanzo previsto dal comma 13 del medesimo articolo, limitatamente ai soli enti che hanno approvato il suddetto riaccertamento straordinario a decorrere dal 20 maggio 2015, fermo restando il rispetto dell'articolo 3, comma 8, del medesimo decreto legislativo n. 118 del 2011, il quale prevede che l'operazione di riaccertamento straordinario sia oggetto di un unico atto deliberativo.”*

Nella stessa deliberazione si dava, altresì, conto dell'intercorsa declaratoria di incostituzionalità (Corte cost. n. 4 del 28 gennaio 2020) dell'art. 2, comma 6, d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, nella l. 6 agosto 2015, n. 125 e dell'art. 1, comma 814, della l. 27 dicembre 2017, n. 205. Nella sentenza, la Corte ha sottolineato *“come l'anomala utilizzazione delle anticipazioni di liquidità, consentita dalle disposizioni impugnate, finisca per ledere l'equilibrio del bilancio, il principio di sana gestione finanziaria e, contemporaneamente, violare la*

“regola aurea” contenuta nell’art. 119, sesto comma, Cost., secondo cui l’indebitamento degli enti territoriali deve essere riservato a spese di investimento”. Entrambe le disposizioni censurate, secondo il Giudice delle leggi, consentivano, invece, di utilizzare le anticipazioni di liquidità per modificare il risultato di amministrazione dell’ente locale che le applicava, attraverso meccanismi tecnici convergenti nell’elusione dei precetti costituzionali precedentemente richiamati.

Nell’esercizio 2019, l’Ente, tenendo conto della pronuncia della Consulta e della novella di cui all’art. 39-ter del d.l. n. 162 del 2019, provvede correttamente ad accantonare integralmente la quota del FAL scomputandola da quella del FCDE. A seguito del suddetto incremento della parte accantonata, l’Ente presenta a fine esercizio un disavanzo di amministrazione, parte disponibile, pari a euro -80.094,86, come sopra già evidenziato.

In relazione alle modalità di ripiano del disavanzo creatosi in seguito al suddetto ri-appostamento delle somme all’interno del risultato di amministrazione è intervenuto, quindi, il legislatore in sede di conversione del decreto-legge 31 dicembre 2019, n. 162, con l’inserimento dell’art. 39-ter rubricato: *“disciplina del fondo anticipazione di liquidità degli enti locali”*, secondo cui *“1. al fine di dare attuazione alla sentenza costituzionale n. 4 del 28 gennaio 2020, in sede di approvazione del rendiconto 2019 gli enti locali accantonano il fondo anticipazione di liquidità nel risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019, per un importo pari all’ammontare complessivo delle anticipazioni di cui al decreto – legge 8 aprile 2013, n. 35 (...) e successivi rifinanziamenti, incassate negli esercizi precedenti e non ancora rimborsate alla data del 31 dicembre 2019. 2. L’eventuale peggioramento del disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2019 rispetto all’esercizio precedente, per un importo non superiore all’incremento dell’accantonamento al fondo anticipazione di liquidità effettuato in sede di rendiconto 2019, è ripianato annualmente, a decorrere dall’anno 2020, per un importo pari all’ammontare dell’anticipazione di liquidità rimborsata nel corso dell’esercizio. 3. Il fondo anticipazione di liquidità costituito ai sensi del comma 1 è annualmente utilizzato secondo le seguenti modalità: a) nel bilancio di previsione 2020 – 2022, nell’entrata dell’esercizio 2020 è iscritto, come utilizzo del risultato di amministrazione, un importo pari al fondo anticipazione di liquidità accantonato nel risultato di amministrazione 2019 e il medesimo importo è iscritto come fondo anticipazione di liquidità nel titolo 4 della missione 20 – programma 03 della spesa dell’esercizio 2020, riguardante il rimborso dei prestiti, al netto del rimborso dell’anticipazione effettuato nell’esercizio; b) dall’esercizio 2021, fino al completo utilizzo del fondo anticipazioni di liquidità, nell’entrata di ciascun esercizio del bilancio di previsione è applicato il fondo stanziato nella spesa dell’esercizio precedente e nella spesa è stanziato il medesimo fondo al netto del rimborso dell’anticipazione effettuato nell’esercizio. 4. La quota del risultato di amministrazione accantonata nel fondo anticipazione di liquidità è applicata al bilancio di previsione anche da parte degli enti in*

disavanzo di amministrazione.”

La norma appena richiamata, dunque, evidenzia l'obbligo di accantonamento del FAL per la quantificazione del risultato di amministrazione e le regole di “sterilizzazione” contabile delle anticipazioni di liquidità acquisite dall'ente, secondo quanto a più riprese enunciato anche dalla giurisprudenza contabile al fine di impedire un aumento della capacità di spesa da parte dell'ente beneficiario dell'anticipazione (cfr., in proposito, Corte dei conti, deliberazioni n. 33/SEZAUT/2015 e n. 28/SEZAUT/2017, in riferimento alle anticipazioni di liquidità previste dal D.L. n. 35/2013; deliberazione n. 14/SEZAUT/2013, per le anticipazioni a valere sul fondo rotativo di cui all'art. 243-ter del TUEL). Il secondo comma del richiamato articolo 39-ter, di conseguenza, ha introdotto una disposizione di favore per i Comuni interessati, finalizzata a rendere meno onerosa la fase di ripiano dell'eventuale disavanzo emerso a seguito della sopravvenuta impossibilità di utilizzare il FAL nel FCDE (in termini, cfr. Corte dei conti, Sez. Reg. di controllo per il Molise, deliberazione n. 44/2020/PAR). È stata in tal modo introdotta una nuova e ulteriore eccezione alla regola generale sul ripiano del disavanzo di amministrazione, rappresentata, per gli enti locali, dall'art. 188 del TUEL, secondo cui il menzionato disavanzo deve essere ripianato nel termine di tre anni e comunque entro la fine della consiliatura. L'art. 39-ter prevede, invece, che l'eventuale maggior disavanzo conseguente all'abbandono della tecnica dell'assorbimento del FAL nel FCDE, sia ripianato in un termine più lungo, non espressamente indicato nella norma, ma coincidente con il piano di ammortamento del FAL, di regola trentennale.

Da ultimo, la sentenza della Corte costituzionale n. 80 del 2021 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 39-ter, commi 2 e 3, del decreto-legge 30 dicembre 2019, 15 n. 162, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2020, n. 8, in quanto: *“in sostanza, il combinato disposto delle norme censurate produce un fittizio miglioramento del risultato di amministrazione con l'effetto di esonerare l'ente locale dalle appropriate operazioni di rientro dal deficit, che non vengono parametrize sul disavanzo effettivo ma su quello alterato dall'anomala contabilizzazione del fondo anticipazioni liquidità. Tale meccanismo, in quanto incidente in modo irregolare sul risultato di amministrazione, che rappresenta la base di partenza per la quantificazione del deficit e del livello di indebitamento, nonché per la definizione dell'equilibrio di bilancio, comporta la violazione degli artt. 81, 97, primo comma, e 119, sesto comma, Cost.”.*

In tale contesto, è *medio tempore* intervenuto l'articolo 52 del d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito nella legge 23 luglio 2021, n. 106, il quale, ponendosi espressamente in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 4 del 2020 e n. 80 del 2021, ha previsto che: *“1-bis (...) l'eventuale maggior disavanzo al 31 dicembre 2019 rispetto all'esercizio precedente derivante dal riappostamento delle somme provenienti dalle anticipazioni di liquidità di cui al decreto-legge 8 aprile*

2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e al decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sterilizzate nel fondo anticipazione di liquidità, distinto dal fondo crediti di dubbia esigibilità, a decorrere dall'esercizio 2021 è ripianato in quote costanti entro il termine massimo di dieci anni, per un importo pari al predetto maggiore disavanzo, al netto delle anticipazioni rimborsate nel corso dell'esercizio 2020.

1-ter A decorrere dall'esercizio 2021, gli enti locali iscrivono nel bilancio di previsione il rimborso annuale delle anticipazioni di liquidità nel titolo 4 della spesa, riguardante il rimborso dei prestiti. A decorrere dal medesimo anno 2021, in sede di rendiconto, gli enti locali riducono, per un importo pari alla quota annuale rimborsata con risorse di parte corrente, il fondo anticipazione di liquidità accantonato ai sensi del comma 1. La quota del risultato di amministrazione liberata a seguito della riduzione del fondo anticipazione di liquidità è iscritta nell'entrata del bilancio dell'esercizio successivo come "Utilizzo del fondo anticipazione di liquidità", in deroga ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Nella nota integrativa allegata al bilancio di previsione e nella relazione sulla gestione allegata al rendiconto è data evidenza della copertura delle spese riguardanti le rate di ammortamento delle anticipazioni di liquidità, che non possono essere finanziate dall'utilizzo del fondo anticipazioni di liquidità stesso."

Ne consegue che la possibilità di usufruire dei diversi termini di recupero del disavanzo appare espressamente riferita al solo maggior disavanzo al 31 dicembre 2019 rispetto all'esercizio 2018 dovuto al "...riappostamento delle somme provenienti dalle anticipazioni di liquidità (...) sterilizzate nel fondo anticipazione di liquidità, distinto dal fondo crediti di dubbia esigibilità...".

Quindi, il comma 1-bis del suddetto articolo 52 consente il ripiano del maggiore disavanzo creatosi al 31 dicembre 2019, al netto della quota rimborsata nel 2020, in un periodo massimo di dieci anni in quote costanti, mentre il comma 1-ter individua la nuova modalità di contabilizzazione dell'anticipazione di liquidità.

Tanto rappresentato, in merito al ripiano del maggior disavanzo da riappostamento FAL, pari ad euro 80.094,86 al 31/12/2019, al netto della quota rimborsata nel 2020 e a decorrere dall'esercizio 2021, si raccomanda all'Ente di dare attuazione alle citate disposizioni di cui all'art. 52, commi 1-bis e 1-ter del d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito nella legge 23 luglio 2021, n. 106, dando debitamente conto, nei medesimi termini di cui alla normativa richiamata, anche dell'eventuale ripiano anticipato. La Sezione si riserva di monitorare la corretta attuazione di quanto richiamato nei prossimi cicli di bilancio.

Le somme destinate al FCDE calcolate, così come dichiarato dal Revisore nella relazione al bilancio, con il metodo ordinario, rappresentano rispettivamente il 38 per cento e il 34 per cento del totale dei residui attivi presenti sul titolo primo e terzo negli esercizi 2019 e 2020.

Dall'analisi del prospetto contabile "All. c) Fondo crediti di dubbia esigibilità" trasmesso alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche - BDAP, concernente la composizione dell'accantonamento al fondo nel rendiconto 2020, si evidenzia che nel titolo 1 l'importo accantonato (euro 122.222) è pari al 37 per cento dei residui mantenuti (euro 338.583, di cui euro 247.199 relativi alla competenza ed euro 91.385 relativi ad esercizi precedenti). Tale accantonamento si riferisce interamente alla tipologia 101 *"Imposte tasse e proventi assimilati."* Nel titolo III l'importo accantonato (euro 17.164) è pari al 23 per cento dei residui mantenuti (euro 74.167, di cui euro 29.470 relativi alla competenza ed euro 44.696 relativi ad esercizi precedenti). Tale accantonamento si riferisce, per euro 39.830, alla tipologia 100 *"Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni"* e per euro 34.336, alla tipologia *"Rimborsi e altre entrate correnti ."*

L'Ente, nell'esercizio 2020, ha registrato un grado di riscossione della gestione di competenza pari al 74 per cento sia per il titolo 1 che per il titolo 3, mentre per i correlativi residui rispettivamente pari al 54 per cento e al 37 per cento. I residui nei due suddetti titoli rappresentano il 42 per cento rispetto a quelli totali, di cui il 40,19 per cento deriva dagli esercizi antecedenti al 2020.

La percentuale di riscossione dei crediti residui dei titoli I e III costituisce un indicatore finanziario di particolare rilevanza non solo per le risorse che il Comune riesce ad incassare grazie all'adozione di iniziative finalizzate al contrasto dell'evasione tributaria ed extra-tributaria, ma anche in ragione del calcolo del FCDE, direttamente collegato alla percentuale di mancata riscossione dei crediti residui su base quinquennale. Bassi tassi di riscossione determinano, pertanto, la necessità di un rilevante accantonamento al FCDE in sede di rendiconto e il conseguente "congelamento" di risorse da destinare - sostanzialmente - alla copertura del rischio di evasione.

Per gli ulteriori accantonamenti (oneri da contenzioso, perdite società partecipate, indennità di fine mandato), l'Organo di revisione ne ha verificato la congruità rispetto alle passività potenziali probabili.

Dall'analisi del prospetto a/2 relativo al rendiconto 2020 sulle risorse vincolate, estrapolato da BDAP, si riscontra che a seguito dell'emergenza pandemica da Covid-19, l'Ente ha accertato risorse per euro 106.604,09 di cui euro 22.786,49, impegnate nell'esercizio ed euro 83.317,60 vincolate. Relativamente al Fondo per l'espletamento delle funzioni fondamentali risultano accertate e vincolate somme per euro 33.971. Infatti, a seguito della trasmissione della certificazione delle spese sostenute (articolo 39, comma 2, del decreto-legge n. 104 del 2020) sono emerse le somme spese durante la fase emergenziale. Pertanto, l'importo residuo pari ad euro 117.788,60, dato dalla differenza tra le somme trasferite 140.575,09 e quelle spese

22.786,49, ha trovato allocazione tra i vincoli risultanti dal prospetto di scomposizione del risultato di amministrazione.

In merito ai fondi Covid assegnati con vincolo di destinazione e non utilizzati nell'esercizio 2020 si rammenta che, ai sensi dell'art. 1, comma 823, della legge n. 178 del 2020, devono essere inseriti nella parte vincolata del risultato di amministrazione per il loro eventuale utilizzo, mantenendo la destinazione originaria, nell'esercizio 2022. Da ultimo, l'articolo 13 del d.l. 27 gennaio 2022, n. 4, ha previsto che le risorse assegnate a valere sul Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali, di cui all'art. 106 del d.l. n. 34 del 2020 e successivi rifinanziamenti nonché le risorse assegnate come ristori specifici di spesa per il biennio 2020 e 2021, possono essere utilizzate dagli enti anche nell'anno 2022. Al riguardo, si ricorda che le risorse in parola si considerano utilizzate, ai fini della certificazione di cui al comma 3, del predetto articolo 13, del d.l. n. 4 del 2022, se impegnate entro il 31.12.2022 nel rispetto dei principi contabili vigenti, ovvero se a valere sulle stesse sia stato costituito, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui, il fondo pluriennale vincolato di spesa (corrente e/o in c/capitale).

La Sezione, inoltre, evidenzia come l'adeguata quantificazione dei fondi vincolati ed accantonati sia funzionale alla corretta determinazione del risultato di amministrazione disponibile, nonché determinante per preservare la gestione finanziaria da potenziali squilibri di competenza e di cassa. Si richiama, pertanto, l'attenzione dell'Organo di revisione sulla necessità di una verifica puntuale dei suddetti fondi, in ossequio alle disposizioni di legge e nel rispetto del principio della prudenza.

4. Analisi della liquidità.

In riferimento alla gestione della liquidità, l'Ente in entrambi gli esercizi non ha fatto ricorso ad anticipazione di tesoreria e non ha utilizzato entrate vincolate in termini di cassa per finanziare spese correnti. Inoltre, nel conto del tesoriere al 31/12/2020 non risultano pagamenti per azioni esecutive. La situazione del fondo di cassa, coincidente tra scritture contabili dell'Ente e conto del tesoriere, risulta essere la seguente:

Gestione di cassa (competenza e residui)

	2018	2019	2020
FONDO CASSA al 31.12	999.958,03	6.045.168,58	6.017.128,46
Di cui cassa vincolata	669.262,24	5.641.750,26	5.611.929,18

Fonte: dati sistema ConTe

Nel biennio in esame l'Ente ha registrato un notevole incremento del fondo di cassa rispetto all'importo dell'esercizio 2018, passando da 999.958,03 (di cui 669.262,24 vincolati) a 6.017.128,46 (di cui 5.611.929,18 vincolati). In seguito ad apposita richiesta inoltrata per le vie

brevi, con la quale si chiedevano delucidazioni in merito a tale incremento, il Comune, con nota del 2 marzo 2022 prot. n. 730, ha specificato che: *“con riferimento all'incremento dei trasferimenti in conto capitale, si premette che il Comune nel corso del 2019 è risultato beneficiario di contributi per interventi di consolidamento e di ristrutturazione dell'edificio scolastico danneggiato dal sisma. In aggiunta il Comune di Castilenti è soggetto attuatore – capofila della “Città Val Fino” dell'intervento di messa in sicurezza della struttura viaria Val Fino (connessione costa teramana – parco del Gran Sasso) rientrante nel Masterplan Abruzzo di € 8.500.000,00 e nel corso del 2019 la Regione Abruzzo ha trasferito al Comune di Castilenti la somma complessiva di € 4.675.000,00 per la realizzazione dell'intervento in parola.*

Nel prendere atto di quanto rappresentato, questa Sezione sottolinea che la quantificazione del fondo di cassa vincolato è un adempimento estremamente importante per garantire, in ogni momento, il pagamento delle spese vincolate a fronte delle quali è stato già realizzato il relativo incasso. Pertanto, si raccomanda all'Ente il monitoraggio della cassa vincolata, sia in termini di quantificazione che di reintegro della quota eventualmente utilizzata per spese di carattere generale.

5. Analisi dei residui

In riferimento all'analisi della gestione dei residui, l'Organo di revisione nella relazione al rendiconto ha precisato che l'Ente ha provveduto al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2019 e 2020.

Per quanto concerne la gestione dei residui attivi nell'esercizio 2020, nella tabella successiva viene evidenziata la composizione distinta per anno di provenienza.

Gestione di cassa (competenza e residui)

	2015 e precedenti	2016	2017	2018	2019	2020	Totale
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	1.146,82	15.999,66	24.350,88	49.887,20	247.198,71	338.583,27
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	14.184,42	9.500,00	42.652,61	5.263,39	6.537,04	57.167,04	135.304,50
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.834,39	2.100,80	21.124,06	13.067,45	6.569,55	29.470,33	74.166,58
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	6.317,00	94.560,28	0,00	0,00	14.025,96	325.009,23	439.912,47
Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	607,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2.864,49	3.471,93
Totale	22.943,25	107.307,90	79.776,33	42.681,72	77.019,75	661.709,80	991.438,75

Fonte: Relazione di gestione 2020

Come si può notare dai dati riassunti nella sopra riportata tabella, il 67 per cento del totale dei residui attivi è relativo all'esercizio 2020. Tenuto comunque conto che l'Ente, a causa delle conseguenze derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, ha subito nell'esercizio 2020 gli effetti dilatatori discendenti dalla sospensione dei termini di pagamento operata *ex lege*, si raccomanda l'implementazione di azioni specifiche finalizzate ad aumentare il grado di riscossione delle entrate proprie, unitamente ad un contestuale adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità.

6. Tempestività dei pagamenti.

In merito al rispetto della disciplina relativa, il Revisore, nella propria relazione, sottolinea che negli esercizi considerati sono state adottate le misure organizzative per garantire il puntuale pagamento delle somme dovute. Questa Sezione rileva che il Comune ha regolarmente pubblicato sul proprio sito, nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente", il valore dell'indice di tempestività dei pagamenti, risultato pari a 96,27 giorni per l'esercizio 2019 e a 32,03 giorni per l'esercizio 2020, mentre non risulta inserito il dato relativo all'ammontare dei debiti scaduti e non pagati al 31 dicembre 2020, da pubblicare ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013.

In merito alla violazione dei termini di legge in materia di tempi di pagamento si rammenta che, al fine di evitare ritardi e la formazione di debiti pregressi, il Responsabile della spesa che adotta provvedimenti comportanti impegni di spesa, ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio (art. 183, comma 8 TUEL). Con riferimento a tanto, peraltro, la Sezione ricorda che, a partire dall'esercizio 2021, incombono accantonamenti obbligatori sugli Enti che non rispettano i tempi medi di pagamento e non riducono in maniera congrua il debito residuo. L'art. 1, comma 859 e seguenti, della legge n. 145 del 2018 (come modificato dall'art. 1, commi 854 e 855, della legge n. 160 del 2019) ha introdotto, a partire dal 28 febbraio 2021, misure più severe a garanzia dell'effettività dei pagamenti, nel rispetto della tempistica fissata a livello europeo, prevedendo la creazione di uno specifico "Fondo di garanzia dei debiti commerciali", quale nuovo accantonamento atto a limitare la capacità di spesa degli enti locali non in regola con i pagamenti, con lo scopo di assicurare che la capacità di spesa non ecceda l'effettiva disponibilità di cassa, su cui non sarà possibile disporre impegni e pagamenti. In merito, si rimanda a quanto dettagliatamente previsto dalla circolare MEF n. 17/2022, secondo la quale *"I tempi di pagamento dei debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni - Adempimenti previsti dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificata dal decreto legge 6 novembre 2021, n. 152"*.

7. Spese di rappresentanza

In relazione alle spese di rappresentanza, ai sensi dell'art. 7 del TUEL il Comune ha provveduto all'approvazione del relativo regolamento, con deliberazione del Consiglio comunale del 22 gennaio 2013 n. 3 e risultano regolarmente trasmessi a questa Sezione i prospetti degli esercizi in esame dai quali si evidenzia una spesa rispettivamente pari a zero per il 2019 e ad euro 147,60 per il 2020.

8. Organismi partecipati

L'Ente, con deliberazione di Consiglio comunale n. 32 del 22 dicembre 2021, ha approvato la ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche al 31 dicembre 2020 ex art. 20 del d.lgs. n. 175 del 2016, come modificato dal d.lgs. n. 100 del 2017, dalla quale risultano in capo al Comune le seguenti partecipazioni societarie:

Denominazione società	Tipo di partecipazione	Attività svolta	% quota di partecipazione
ACA s.p.a. <i>in house providing</i>	Diretta	Servizio idrico integrato	1,45
RISORSE IDRICHE s.r.l. in liquidazione	Indiretta	La società svolgeva attività di depurazione. Attualmente è in liquidazione e per tanto inattiva	0,58
HYDROWATT ABRUZZO s.p.a.	Indiretta	Produzione energia idroelettrica	0,58
GAL TERRE D'ABRUZZO-Società consortile a r.l.	Diretta	Elaborazione ed attuazione di strategie di sviluppo rurale	0,18

Anche per il 2020 l'Ente non prevede nuovi esiti al processo di revisione ordinaria per le partecipazioni possedute al 31/12/2020 e conferma quanto previsto nella precedente delibera n. 20 del 30 dicembre 2020. Il piano prevede, quindi, il mantenimento senza interventi di razionalizzazione per tutte le società sopra elencate ad eccezione della società RISORSE IDRICHE s.r.l. già in liquidazione e per la quale la procedura non risulta ancora conclusa.

La Sezione evidenzia che, in base alla modifica normativa prevista dall'art. 1, comma 724, della legge n. 145 del 2018 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), le disposizioni relative all'art. 20 del d.lgs. n.175 del 2016 in tema di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, non si applicano ai gruppi di azioni locali (Gal). Di conseguenza non si rende necessario inserire la società GAL Terre D'Abruzzo S.C. a R.L. nel piano di razionalizzazione approvato dal momento che tali società sono escluse dall'obbligo di razionalizzazione.–Tutte le società partecipate attive risultano essere in utile.

Infine, l'Organo di revisione nel questionario evidenzia che nel corso dell'esercizio 2020 si

sono verificati dei casi di mancata conciliazione dei rapporti creditori e debitori tra l'Ente e le società partecipate. Tuttavia, entro la scadenza dell'esercizio finanziario il Comune, così come specificato nel questionario dal Revisore, ha provveduto ad adottare i provvedimenti necessari a garantire la riconciliazione di tali rapporti.

In merito alla dismissione *in itinere*, questa Sezione sottolinea la necessità che i processi di alienazione delle partecipazioni o di liquidazione delle società vengano definiti e ultimati in modo efficace, evitando che si protraggano oltre i tempi necessari, con conseguente aggravio dei costi per il Comune. In particolare, sulla tematica dell'eccessiva durata della procedura di liquidazione, rilevata l'assenza nella vigente normativa di uno specifico termine per la chiusura della suddetta procedura, si evidenzia come, in ogni caso, vadano evitate operazioni che si pongano in contrasto con la *ratio* della liquidazione stessa. A tal proposito si richiama quanto affermato dalle Sezioni Riunite in sede di controllo (deliberazione n. 19/SSRRCO/2020 del 02/12/2020), secondo cui: *"L'eccessivo prolungamento temporale, oltre a porsi in contrasto con la funzione della procedura liquidatoria (tesa, in base al codice civile, a mantenere in vita la società al solo scopo di pagare i debiti e riscuotere i crediti, nella prospettiva della ripartizione dell'eventuale fondo patrimoniale residuo), non permette di completare l'effettiva attuazione dei processi di revisione in esame, aventi fonte, per le società pubbliche, nell'esigenza di perseguire obiettivi di carattere generale che trascendono gli interessi dei singoli soci (può farsi rinvio ai principi di tutela della concorrenza e del mercato e di razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica, esplicitati dall'art. 1 del d.lgs. n. 175 del 2016)"*.

9. Indebitamento

Dall'analisi del questionario e della relazione dell'Organo di revisione è emerso che l'Ente ha rispettato, in entrambe le annualità in esame, il limite di indebitamento imposto dall'articolo 204 del TUEL con una quota di incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti, pari al 4,91 per cento nel 2019 e al 4,48 nel 2020. Nella relazione del Revisore viene evidenziato che l'Ente ha provveduto alla rinegoziazione dei prestiti concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.a ex art. 113 del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020, generando un risparmio di euro 23.676,25 che, così come dichiarato nella relazione, *"potranno consentire di compensare, almeno in parte, le minori entrate attese, in relazione all'emergenza da Covid-19."*

10. Debiti fuori bilancio

Dall'analisi delle relazioni al rendiconto si evidenzia che l'Ente negli esercizi 2019 e 2020 ha provveduto al riconoscimento e finanziamento di debiti fuori bilancio per un importo pari a euro:

- 1.916,89 nell'esercizio 2019 (di cui 553,94 per sentenze esecutive e 1.362,95 per acquisizione di beni e servizi senza impegno di spesa);
- 13.521,69 nell'esercizio 2020 (di cui 12.371,17 per sentenze esecutive e 1.150,52 per acquisizione di beni e servizi senza impegno di spesa).

Il Revisore, altresì dichiara, che tali atti sono stati regolarmente trasmessi alla Procura presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti competente ai sensi dell'art. 23 della l. n. 289 del 2002.

Questa Sezione invita l'Amministrazione comunale ad un'attenta ricognizione e valutazione delle potenziali passività, già presenti oppure al rischio di insorgenza, ponendo sotto tutela gli equilibri del bilancio mediante accantonamenti specifici nei fondi rischi, al fine di garantire una sana e corretta gestione finanziaria.

Dalla verifica dei parametri deficitari risulta, infine, che in entrambi gli esercizi sono stati rispettati i limiti stabiliti dalla vigente normativa.

P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

ACCERTA

le criticità e le irregolarità evidenziate in parte motiva e, per l'effetto, l'Ente è tenuto:

- in merito al ripiano del maggior disavanzo da ri-appostamento FAL, pari ad euro 80.094,86 al 31/12/2019, al netto della quota rimborsata nel 2020 e a decorrere dall'esercizio 2021, a dare attuazione alle disposizioni di cui all'art. 52, commi 1-bis e 1-ter del d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito nella legge 23 luglio 2021, n. 106, dando debitamente conto, nei medesimi termini di cui alla normativa richiamata, anche dell'eventuale ripiano anticipato;
- a porre in essere azioni volte a migliorare la capacità di riscossione delle entrate, specie in conto residui;
- ad implementare azioni dirette a ridurre, ai sensi della legge, l'indice di tempestività dei pagamenti commerciali e lo *stock* del debito commerciale residuo scaduto e a dare pronta e corretta attuazione alle misure di garanzia previste dall'articolo 1, commi 862 e 863, della legge n. 145 del 2018, come modificata dal decreto legge 6 novembre 2021, n. 152, in materia di stanziamento e calcolo dell'accantonamento al Fondo di Garanzia Debiti Commerciali (FGDC) nella parte corrente del proprio bilancio;

- ad assicurare il mantenimento dei parametri di una sana e corretta gestione finanziaria e contabile al fine di garantire, anche in prospettiva, il rispetto dei necessari equilibri di bilancio e dei vincoli posti a salvaguardia delle esigenze di coordinamento della finanza pubblica, con particolare riguardo alla congruità degli accantonamenti operati.

L'Organo di revisione è tenuto a vigilare sulla corretta attuazione delle azioni correttive che l'Ente potrà in essere.

DISPONE

che, a cura della Segreteria, copia della presente deliberazione sia trasmessa al Sindaco, al Presidente del Consiglio e all'Organo di revisione del Comune di Castilenti (TE).

Si richiama l'obbligo di pubblicazione della presente deliberazione sul sito *internet* dell'Amministrazione comunale, ai sensi dell'articolo 31 del d.lgs. n. 33 del 2013, come sostituito dall'articolo 27, comma 1, del d.lgs. n. 97 del 2016.

Così deliberato in L'Aquila, nella Camera di consiglio del 26 aprile 2022.

Il Relatore

Bruno LOMAZZI

f.to digitalmente

Il Presidente

Stefano SIRAGUSA

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria
Il Funzionario preposto al Servizio di supporto
Lorella GIAMMARIA